



PROVINCIA DI PADOVA

**AREA TECNICA
Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza**

Provvedimento n. 6810/EM

del 10/12/2025

AMBIENTE SG/SDL/sr

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Autorizzazione "generale" alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga.

Stabilimenti di produzione calcestruzzi.

RINNOVO

Revoca e sostituzione dell'autorizzazione a carattere generale n. 6199/EM del 13/12/2010.

IL DIRIGENTE

- VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. 308;
- VISTO che all'art. 272 comma 2, è prevista la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., modificato con il D.Lgs. 128/2010, il quale prevede il rinnovo ogni 15 anni delle adesioni alle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo, anche se sostituite da successive autorizzazioni generali; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento; in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dello stabilimento o dell'attività può continuare se il gestore, almeno 45 (quarantacinque) giorni di tale scadenza, presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale;
- RITENUTO necessario adottare, come nel passato, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riguardante le autorizzazioni a carattere generale ai sensi del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la "classificazione delle emissioni provenienti da silos dotati di impianti di abbattimento adeguati" approvato in data 20/09/2006;
- CONSIDERATO che, a differenza di quanto avvenuto per gli stabilimenti definiti "esistenti" dal D.P.R. 203/88, ora considerati "anteriori al 1988" dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non sono stati fissati i valori limite alle emissioni per gli stabilimenti nuovi e quelli "anteriori al 2006" ed in attesa dell'apposito decreto



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

previsto al punto 2 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., risulta necessario adottare dei criteri per soppiare a tale carenza;

- CONSIDERATO che la C.T.P.A., preso atto della perdurante carenza normativa, ritiene opportuno fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi e le modifiche sostanziali, sia ai valori limite delle emissioni sia alle prescrizioni per l'esercizio contenute nell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sia al principio delle "migliori tecniche disponibili in condizioni economicamente valide" laddove possibile;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riguardante la soglia di rilevanza e criteri per la fissazione dei limiti a cammino per le emissioni in atmosfera approvato in data 21/02/2008;
- RITENUTO pertanto di imporre alle imprese il controllo delle emissioni con cadenza quinquennale anziché biennale per i parametri per i quali siano stati riscontrati valori a cammino inferiori o, ove previsto, uguali ai valori riportati nelle tabelle approvate dalla C.T.P.A. in data 21/02/2008, che verranno riportate nel presente provvedimento;
- VISTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 13/12/2010 (argomento n. 1. dell'o.d.g.) ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione n. 6199/EM del 13/12/2010 subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;
- VISTA l'autorizzazione a carattere generale n. 6199/EM del 13/12/2010 prot. 188348 "Autorizzazione generale" alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga. Stabilimenti di produzione calcestruzzi, **in scadenza il 12/12/2025**;
- VISTO che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017 e del D.Lgs. 102/2020 la Ditta è tenuta a verificare la necessità di adeguamento alle prescrizioni di cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato ed integrato dai suddetti decreti legislativi, anche se non esplicitate nel provvedimento di autorizzazione in essere.
- VISTA la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive integrazioni e modifiche e la L.R. 3/2000;
- VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'art. 31 dello Statuto della Provincia e la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 reg. del 02/0/2024 e adottato con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n.1 reg. del 08/07/2024;
- RAVVISATA, pertanto, la necessità, per i motivi sopra indicati, di procedere al rinnovo dell'Autorizzazione "generale" alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga - Stabilimenti di produzione calcestruzzi, mediante revoca e sostituzione del provvedimento n. 6199/EM del 13/12/2010;



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA
Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

DISPONE

- Art. 1. L'autorizzazione "generale" alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga - Stabilimenti di produzione calcestruzzi n. 6199/EM del 13/12/2010 rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è **revocata e sostituita** dal presente provvedimento.
- Art. 2. Le ditte che hanno **precedentemente comunicato l'adesione** all'autorizzazione generale "Stabilimenti di produzione calcestruzzi" n. 6199/EM del 13/12/2010 sulla quale l'Amministrazione Provinciale non ha espresso parere negativo, si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione senza obbligo di presentazione di nuova richiesta di adesione.
- Art. 3. Le Ditte che intendono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale prevista dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per esercitare l'attività di produzione calcestruzzi (nuovi stabilimenti, modifiche sostanziali, stabilimenti esistenti al 1988 o stabilimenti esistenti al 2006, rinnovi) devono presentare preventiva richiesta di adesione, tramite il SUAP, alla Provincia di Padova, e per conoscenza al Comune ove è situato lo stabilimento.
- Art. 4. L'Amministrazione Provinciale può **negare l'adesione** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 dl D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale o nel caso di segnalazioni ripetute e recenti, verificate dagli organi di controllo, di inconvenienti di carattere ambientale.
- Art. 5. Qualora nello stesso stabilimento siano presenti attività diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione:
- **sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione e ad altre autorizzazioni generali qualora tutte le attività siano comprese tra quelle previste dalle autorizzazioni generali e vengano rispettati i relativi valori di soglia (art. 272 comma 3);
 - **non sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. in procedura ordinaria, qualora siano presenti attività non previste dalle autorizzazioni generali e non previste dall'art. 272 comma 1 (inquinamento atmosferico scarsamente rilevante).
- Art. 6. **Non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione generale**, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in procedura ordinaria:
- nel caso in cui gli stabilimenti o le attività siano, per soglia di consumo di solvente, soggetti all'art. 275 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativo alla emissione di composti organici volatili;
 - nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze, o le miscele con indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Art. 7. Le ditte che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenute all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

- 7.1 il gestore degli stabilimenti o delle attività presenta alla Provincia di Padova, almeno **45 (quarantacinque) giorni** prima dell'installazione dello stabilimento o della messa in esercizio degli impianti/attività, una domanda di adesione alla presente autorizzazione generale;
- 7.2 l'installazione dello stabilimento o l'avvio dell'attività o la modifica, nel caso in cui non sia stata negata l'adesione dalla Provincia di Padova, può essere effettuata dalla data di messa in esercizio indicata nella domanda di adesione all'autorizzazione generale, tale data deve essere successiva di **almeno 45 (quarantacinque) giorni** all'invio dell'adesione;
- 7.3 entro i **45 (quarantacinque) giorni** successivi alla data di messa in esercizio degli impianti/attività dovranno essere effettuate le analisi e inviati alla Provincia i dati relativi agli inquinanti **polveri e sostanze inorganiche tabella B** (parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione;
- 7.4 nel caso di **stabilimenti esistenti** al 1988 o **stabilimenti esistenti** al 2006, secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che non siano oggetto di modifica, la ditta presenta richiesta di adesione alla presente autorizzazione senza comunicare la data di avvio dello stabilimento; la ditta deve però **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di invio della richiesta di adesione, far pervenire alla Provincia i dati relativi agli inquinanti **polveri e sostanze inorganiche tabella B** (parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione;
- 7.5 le emissioni delle sostanze inquinanti relative a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività dovranno essere inferiori ai **limiti minimi** previsti dalle parti I, II e III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Valori di emissione e prescrizioni". I valori di emissione espressi in flusso di massa si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero stabilimento) in flusso di massa così come previsto dall'All. I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 7.6 le Ditte saranno tenute a rispettare i nuovi **limiti** degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività che verranno previsti con successivi provvedimenti o normative di modifica dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o ai sensi del comma 4 dell'art. 271 del medesimo decreto legislativo;



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA
Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

- 7.7 le bocche dei **camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti di edifici abitabili destinati ad ospitare personale in maniera permanente, distanti meno di 10 m;
- 7.8 dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso;
- 7.9 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo/monitoraggio è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombe. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento;
- 7.10 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnica disponibile devono essere convogliate; **le emissioni diffuse devono essere contenute nel modo più efficace possibile ai fini della tutela ambientale**; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'Allegato V al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 7.11 le Ditte dovranno dotarsi di:
 - a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività dello stabilimento produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i. ; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame; nello stesso registro andranno **annotare le periodiche operazioni di pulizia dei piazzali**;
 - b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:
 - un **registro** relativo ai dati dei **controlli discontinui** periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
oppure
 - un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei **controlli in continuo** (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

- 7.12 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta deve informare entro le **otto ore** successive l'autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- 7.13 ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., se si verifica un **superamento** dei valori limite di emissione durante i monitoraggi di competenza del gestore le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia, al Comune e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento;
- 7.14 per la **valutazione della conformità degli impianti** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i. e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare i campionamenti per il monitoraggio del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti di norma, per i sistemi in discontinuo, da almeno **tre campioni** consecutivi rappresentativi di un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose;
- 7.15 le fasi di lavorazione inerenti lo **scarico del prodotto finito in autobetoniera** dovranno essere aspirate; in alternativa le suddette fasi dovranno essere svolte in ambienti chiusi;
- 7.16 la **movimentazione** dei materiali posti nelle aree destinate allo stoccaggio degli inerti dovrà essere eseguita adottando provvedimenti atti a contenere la produzione di polvere e a impedirne la diffusione. La Provincia di Padova, qualora la Ditta venga segnalata per inconvenienti legati al trascinamento di sabbie fini verso le proprietà confinanti, potrà invitare il gestore, con provvedimento espresso, a garantire l'umidificazione della parte dei cumuli di inerti posta lungo la fascia perimetrale confinante con altra proprietà, fino a 10 m da essa, in modo da creare una adeguata area tampone contro il trascinamento dei materiali fini da parte del vento; l'umidificazione potrà essere sospesa nei periodi con temperature che comportano la formazione di ghiaccio.
Sono in ogni caso esclusi dall'umidificazione i cumuli di ghiaia;
- 7.17 le zone dei piazzali non pavimentati interessate dai flussi di mezzi destinati alla ricezione di materie prime e trasporto del prodotto finito saranno dotate di apposito **impianto di umidificazione** che provvederà a ripristinare a intervalli regolari l'umidità del fondo, al fine di evitare la formazione di strati polverulenti; l'umidificazione potrà essere sospesa nei periodi con temperature tali da comportare il rischio di formazione di ghiaccio sui piazzali o negli apparati dell'impianto di aspersione.
- Nel caso di piazzali pavimentati, l'umidificazione potrà essere sostituita dalla pulizia regolare degli stessi con modalità idonea (ad es. motoscopa) con cadenza almeno settimanale.
- L'umidificazione o la pulizia dei piazzali si intendono sospese nei periodi di chiusura dello stabilimento.



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

Le aree verdi, i parcheggi, le aree pertinenti ad attività ausiliarie di tipo tecnico/contabile, commerciale, le aree di rimessa e manutenzione dei mezzi e in genere le aree non interessate dai flussi principali di traffico legate alle operazioni carico e scarico delle materie prime/prodotti finiti sono da intendersi escluse dall'obbligo dell'umidificazione;

- 7.18 deve essere predisposto un efficace **sistema di lavaggio delle ruote** dei mezzi in uscita dallo stabilimento per evitare il trascinamento delle polveri; tale impianto deve essere dotato di griglia che impedisca alle ruote dei mezzi di entrare in contatto con i fanghi depositati sul fondo.

In alternativa il gestore della ditta dovrà effettuare la pulizia dei piazzali con modalità idonea (ad es. motoscopa) con cadenza adeguata, almeno settimanale, al fine di evitare il trascinamento di polveri sulle strade su cui si affaccia lo stabilimento.

Le aree verdi, i parcheggi, le aree pertinenti ad attività ausiliarie di tipo tecnico/contabile, commerciale, le aree di rimessa e manutenzione dei mezzi e in genere le aree non interessate dai flussi di traffico legate alle operazioni carico e scarico delle materie prime/prodotti finiti sono da intendersi escluse dall'obbligo della pulizia.

Le pulizie dei piazzali si intendono sospese nei periodi di chiusura dello stabilimento;

- 7.19 gli stabilimenti dovranno dotarsi di **idonea recinzione** atta a limitare la diffusione delle polveri dall'area dello stabilimento; le recinzioni dovranno rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) siepe con essenze sempreverdi
- b) muro (anche con elementi a secco)
- c) barriera metallica cieca;
- d) rete metallica accoppiata a tessuto ombreggiante;
- e) combinazione delle tipologie precedenti;

L'altezza minima richiesta per tali recinzioni è di almeno:

- **metri 2 (due)** nel caso recinzioni poste sul fronte strada o confinanti con aree agricole/rurali (ad esclusione di Parchi o Zone di Protezione Speciale stabilite dalle leggi vigenti);
- **metri 3 (tre)** nel caso di recinzioni confinanti con residenze, abitazioni, zone produttive, parchi o Zone di Protezione Speciale stabilite dalle leggi vigenti.

Qualora esistessero vincoli derivanti dal Codice Civile o dai regolamenti edilizi, l'altezza della recinzione dovrà essere quella massima consentita dalla normativa citata.

Sarà consentito omettere la realizzazione della recinzione in corrispondenza di aree destinate a servizi ausiliari alla produzione di calcestruzzi.

La recinzione dovrà essere manutentata per mantenere le caratteristiche di abbattimento.

Gli eventuali cumuli di materiale polverulento non dovranno superare l'altezza delle recinzioni;



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

- 7.20 il **controllo** delle emissioni degli inquinanti caratteristici dell'attività emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione dovrà avere **frequenza almeno biennale**, tranne nei casi previsti al punto 7.21;
- 7.21 per ciascun camino e per ciascuno degli inquinanti sottoriportati, il cui valore (massimo dei tre campionamenti) è stato rilevato inferiore o, ove previsto, uguale alle soglie di seguito elencate, la frequenza del **controllo** (solo per tale inquinante) potrà essere **quinquennale**:

INQUINANTE	Valore massimo rilevato in sede di analisi
POLVERI TOTALI	<50 g/h e <5 mg/Nm ³ (*)
SOSTANZE INORGANICHE sotto forma di polvere Tab. B Classe III	≤ 0,83 g/h

(*) le condizioni relative ai due valori riportati, espressi in flusso di massa ed in concentrazione, devono verificarsi contemporaneamente

- 7.22 sono autorizzate le emissioni in atmosfera, derivanti dagli sfiati dei **silos** e dalla fase di **pesatura del cemento, contenenti sostanze polverulente** (comprese le ceneri leggere); tali sfiati devono essere dotati di **impianti di abbattimento** che assicurino almeno un'emissione di polveri inferiore a **20 mg/Nm³**. Per gli sfiati non è previsto il controllo periodico delle emissioni; su ogni sfiato presente nello stabilimento dovrà essere apposta un'apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione dello stesso sfiato; la Ditta dovrà dotarsi di un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;

- Art. 8. la presente autorizzazione “generale” scadrà il **10/12/2040**;
- Art. 9. l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a **15 (quindici)** anni successivi all'adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento; almeno **45 (quarantacinque) giorni prima** della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente;
- Art. 10. in occasione dell'effettuazione delle analisi previste dalle prescrizioni 7.20 e 7.21 e di quelle previste dalle prescrizioni 7.3 e 7.4 dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

Ospedale, 22 – 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare;

- Art. 11. eventuali **impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Art. 12. le **prescrizioni** contenute nel provvedimento autorizzativo **potranno essere modificate** su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o dall'individuazione di migliori tecniche disponibili oppure qualora lo richiedano particolari problematiche rilevate sul territorio, situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale. **Tali modifiche potranno avvenire mediante integrazione all'autorizzazione "generale" o nuovo provvedimento in sostituzione del presente che saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova e senza obbligo per quest'ultima di ulteriori comunicazioni;**
- Art. 13. la ditta deve valutare la necessità di richiedere **l'autorizzazione allo scarico per le acque** meteoriche derivanti dal dilavamento dei materiali in stoccaggio e dei piazzali e dovrà, inoltre, valutare se sussiste l'obbligo di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale in caso di necessità di acquisire ulteriori autorizzazioni soggette ad essa;
- Art. 14. rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi;
- Art. 15. Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce i provvedimenti di competenza di altri Enti; è fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali ad esempio il deposito della SCIA e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia/urbanistica ed igienico sanitaria, nonché dell'autorizzazione paesaggistica, ove ed in quanto dovuta.
Si ricorda, inoltre, che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

Si ricorda, inoltre, alle ditte che:

- L'eventuale variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce, pena l'applicazione della sanzione prevista ai sensi dell'art. 279 comma 1 al D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 102/2020.



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA
Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

- Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 (sessanta) giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente.
- Nel caso in cui, a seguito di una **modifica della classificazione di una sostanza**, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto ai sensi dell'art. 272 comma 4 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve presentare all'autorità competente, **entro tre anni** dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
- L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o delle disposizioni altrimenti dettate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati comporta l'applicazione delle sanzioni e dei poteri di ordinanza previsti dalla vigente normativa, specifica per materia.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. **10 pagine**.

IL DIRIGENTE
dott. Samuele Grandin
firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.